

T.A.R. Emilia Romagna-Bologna - 4 aprile 2005 n. 611 - Pres. Perricone - Rel. Trizzino.

Carburanti - installazione impianto distribuzione - deliberazione comunale di incompatibilità con il traffico e la sicurezza stradale - obbligo di rimozione dell'impianto - impugnazione del gestore dell'impianto - inammissibilità - difetto di legittimazione attiva - interesse di fatto - rapporti con il proprietario dell'impianto - tutela privatistica.

La legittimazione attiva alla impugnazione delle deliberazioni del Consiglio comunale che dichiarano l'incompatibilità con il traffico e la sicurezza stradale degli impianti di distribuzione del carburante spetta al proprietario dell'impianto e non anche al gestore. Quest'ultimo è titolare di un mero interesse di fatto peraltro, nella specie, non coincidente con quello del proprietario dell'impianto che, in adempimento alle deliberazioni comunali, ha provveduto allo smantellamento dello stesso. Il gestore a salvaguardia dei propri interessi, a fronte delle decisioni assunte dal proprietario, può ricorrere ai soli strumenti offerti dalla tutela privatistica. (artt. 22 e 24 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - artt. 46 e 60 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495)